

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ([www.admin.ch/ch/i/as/](http://www.admin.ch/ch/i/as/)).

# Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Disegno

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ... <sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Sostituzione di espressioni*

In tutta la legge l'espressione:

- a. «Dipartimento federale delle finanze» è sostituita con «DFF»;
- b. «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».

*Art. 32 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

*Art. 85 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) allestisce la tariffa delle trattenute secondo le aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS **642.11**

*Art. 146*

<sup>1</sup> Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>3</sup> sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

*Art. 182 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

*Art. 184*

<sup>1</sup> L'azione penale si prescrive:

- a. nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;
- b. nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in 15 anni dalla fine:
  1. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure
  2. dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d'inventario.

<sup>2</sup> Non vi è più prescrizione se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 182 cpv. 1) .

*Art. 186 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175–177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 187 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 189 Prescrizione dell'azione penale*

<sup>1</sup> L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

<sup>2</sup> Non vi è più prescrizione se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza.

*Art. 205c*

*Abrogato*

*Art. 206*

*Abrogato*

## **Capitolo 4 (nuovo): Disposizione transitoria relativa alla modifica del...**

*Art. 220b*

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono applicabili le disposizioni sui termini di prescrizione dell'azione penale previste dal nuovo diritto.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 57<sup>bis</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.

<sup>4</sup> RS 642.14

*Art. 58 Prescrizione dell'azione penale*

<sup>1</sup> L'azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

<sup>2</sup> L'azione penale per sottrazione consumata d'imposta si prescrive in 15 anni dalla fine:

- a. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1); oppure
- b. dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono stati dissimulati o distratti i beni nella procedura d'inventario (art. 56 cpv. 4).

<sup>3</sup> Non vi è più prescrizione se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 57<sup>bis</sup> cpv. 1).

*Art. 59 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti;

chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 60 Prescrizione dell'azione penale*

<sup>1</sup> L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

<sup>2</sup> Non vi è più prescrizione se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza.

*Art. 72xx (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...*

<sup>1</sup> All'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 58, 59 capoverso 1 e 60 i Cantoni adeguano la loro legislazione.

<sup>2</sup> Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

*Art. 73 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 78e (nuovo)* Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono applicabili le disposizioni sui termini di prescrizione dell'azione penale previste dal nuovo diritto.

### **3. Legge del 17 giugno 2005<sup>5</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 86 cpv. 2*

<sup>2</sup> I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> RS 173.110